

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 010/PS Stagione Sportiva 2016/2017

(COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N.007/PS – RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 2016.

COLLEGIO:

Avv. Ottorino Giugni – Presidente; Avv. Luigi Giuliano, Dott. Antonio Del Greco – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario

1) Procedimento disciplinare n. 4/PS Stagione 2016/2017 a carico di Giacomo Guidolin (N. id. 0068)

Il signor Giacomo Guidolin (già agente iscritto all'Albo Agenti presso F.I.G.C.) ha perfezionato l'iscrizione in data 7 maggio 2015 al Registro dei Procuratori Sportivi con contestuale versamento dei diritti amministrativi.

L'iscrizione è giunta a scadenza al 31 dicembre 2015 giusto il disposto delle "Norme Transitorie" lett. C) di cui al vigente Regolamento: "[...] *Gli iscritti al cessato elenco degli Agenti di calciatori alla data del 31.03.2015 possono chiedere l'iscrizione nel Registro con validità fino al 31.12.2015* [...]".

Il Guidolin per l'anno 2016 finalizzava l'iscrizione annuale mediante versamento degli oneri amministrativi in data 10.6.2016 senza, tuttavia, evidenziare la circostanza alla Segreteria della Commissione Procuratori.

In data 16.5.2016 lo stesso Guidolin riceveva incarico di rappresentanza da parte del calciatore Emiliano Pattarello che depositava presso la Segreteria della Commissione il successivo 23.5.2016.

Ricevuto l'atto, il Segretario della Commissione, con scambio di e-mail, segnalava al Guidolin l'anomalia regolamentare e lo inviava a verificare la propria posizione.

In data 5.10.2016, infine, informava il Guidolin che non risultava rinnovata (per l'anno 2016) l'iscrizione al Registro all'atto della sottoscrizione del contratto di rappresentanza da lui depositato.

Tale circostanza omissiva non avrebbe consentito a Giacomo Guidolin di spendere legittimamente la qualifica di Procuratore Sportivo.

In dipendenza di ciò, tutti gli atti venivano sottoposti (ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento) all'attenzione della Commissione Procuratori e trasmessi alla Procura Federale FIGC per le determinazioni di rispettiva competenza.

Veniva nominato, quindi, dal Presidente della Commissione Procuratori Sportivi, il relatore/istruttore del procedimento nei confronti del Guidolin il quale, a seguito di verifica dei fatti e degli atti, riferiva alla Commissione e si dichiarava pronto per il dibattimento.

La Commissione fissava quindi la comparizione del Guidolin per il giorno 13 dicembre 2016. Perveniva, nei termini assegnati, rituale memoria difensiva alla quale il difensore del Guidolin, *medio tempore* nominato, si riportava rinunciando a presenziare all'udienza ed insisteva per il proscioglimento.

La Commissione, quindi, tratteneva in decisione il procedimento.

DIRITTO

La difesa del Guidolin, nella propria memoria, incontestati i fatti descritti in narrativa, eccepiva a discolpa l'assoluta buona fede nella vicenda.

In buona sostanza, l'errore in cui era incorso sarebbe stato da ascrivere alla società Football Capital Ltd, società in seno alla quale il Guidolin svolge l'attività di Procuratore Sportivo, che avrebbe tardato ad eseguire il pagamento relativo all'iscrizione annuale 2016 nonostante tale disposizione fosse stata impartita dallo stesso Guidolin il 10.5.2016.

La circostanza viene comprovata con dichiarazione rilasciata dal responsabile amministrativo di Football Capital Ltd con la quale quest'ultimo si assume la responsabilità dell'errore.

Tale circostanza, quindi, ricondurrebbe la condotta del Guidolin ad una violazione di lieve gravità.

La Commissione osserva.

Il Procuratore Sportivo è soggetto che svolge un lavoro in ordine al quale è richiesta una diligenza paragonabile a quella di un prestatore d'opera intellettuale.

Trattandosi, quindi, nel caso di specie, di un'attività qualificata tale da non consentire l'assunzione unilaterale di responsabilità da parte di un soggetto terzo (Agenzia Football Capital Ltd), il Guidolin aveva il preciso obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione dell'incarico assegnato (finalizzare l'iscrizione 2016 mediante il pagamento degli oneri).

Tale omessa vigilanza è, senza dubbio, censurabile sotto il profilo disciplinare e non può che condurre a responsabilità nei termini di cui al dispositivo.

Ai fini dell'irrogazione della sanzione conseguente alla mancata iscrizione, deve essere apprezzata sia la sussistenza della buona fede che la concomitante negligenza del responsabile amministrativo di Football Capital Ltd nell'esecuzione dell'ordine impartito.

Per questi motivi la Commissione Procuratori Sportivi infligge al Sig. Giacomo Guidolin la sanzione della sospensione dal Registro per giorni 15 (quindici).

IL SEGRETARIO
Fabio Pesce

IL PRESIDENTE
Ottorino Giugni

PUBBLICATO IN ROMA 13 MARZO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio